



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.

All'esito dell'udienza del 10/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7499/2024 promossa da:

, rappresentata e difesa dall'avv.

Alberto Guariso e dall'avv. Marta Lavanna, elettivamente domiciliata in Milano, via G. Uberti 6, presso lo studio dei difensori;

RICORRENTE

Contro

I.N.P.S. (C.F./P.I. 80078750587), in persona del Presidente *pro tempore*, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., S.C.C.I. S.p.A., con Sede in Roma, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448/1998, rappresentato e difeso dall'avv. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio in Torino, Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede INPS di Torino;

CONVENUTO

Avente ad oggetto: **assegno unico universale – cittadini di Stato non appartenente all'Unione europea – requisito della residenza in Italia “per almeno due anni”**

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

“a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU relativo alla domanda 12.4.2024 e pertanto;

b) condannare l'INPS a pagare alla ricorrente la somma pari ad € 398,80 mensili (o il diverso importo, anche maggiore, che sarà ritenuto di giustizia) a decorrere dal marzo 2024 e comunque la somma complessiva di € 2.392,80 (o il diverso importo, anche maggiore, che sarà ritenuto di giustizia) come

PDF Eraser Free

maturati alla data di deposito del ricorso (agosto 2024), oltre alle ulteriori rate maturate sino alla data della sentenza;

c) condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”;

Per parte convenuta:

“respingere il ricorso in opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando il diritto dell'INPS alla ripetizione dell'indebito in oggetto”;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 11.9.2024 la sig.ra _____, cittadina albanese, ha esposto di essere giunta in Italia nel mese di ottobre 2021 insieme al marito e ai due figli, ottenendo, in data 13.3.2023 l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni di Genova l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 l. n. 286/1998 a permanere in Italia fino al 13.3.2025 per l'assistenza dei figli minori.

In data 12.4.2024 la ricorrente ha presentato all'INPS domanda di riconoscimento dell'assegno unico universale, domanda che è stata respinta dall'Istituto sulla base della seguente motivazione: *“il richiedente non possiede, alla data della domanda, il requisito della residenza in Italia di almeno 2 anni ovvero un rapporto di lavoro dipendente in essere a tempo indeterminato o di almeno 6 mesi”*.

Con il presente giudizio, la sig.ra _____ chiede accertarsi la sussistenza di tutti requisiti di legge per la concessione della prestazione richiesta e per la condanna dell'INPS a erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Si è tardivamente costituito l'INPS, opponendosi alla domanda di ripetizione dell'indebito e ampiamente argomentando in ordine alla non comparabilità del permesso di soggiorno per attesa occupazione al permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

All'odierna udienza, la difesa dell'INPS ha dato atto del “refuso” contenuto nella memoria difensiva sia laddove si fa riferimento ad una ripetizione di indebitto sia nella parte in cui si fa riferimento alla non equiparabilità del permesso per attesa occupazione al permesso unico di lavoro.

1. La tardività della costituzione in giudizio dell'INPS

La memoria depositata dall'INPS in data 30.11.2024, oltre che del tutto inconfidente con i fatti di causa, risulta altresì depositata oltre termine di cui all'art. 416 c.p.c.

PDF Eraser Free

Va sul punto richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "l'art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo comma 5 del medesimo articolo (introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 c.p.c.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo".

Deriva da ciò che, qualora come nel caso di specie, il termine (a ritroso) di costituzione del convenuto nel processo di lavoro ex art. 416 c.p.c. (dieci giorni prima dell'udienza), scada nella giornata di sabato tale scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo; talché la memoria di costituzione depositata in cancelleria nella stessa giornata del sabato deve ritenersi tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato" (Cass. civ. sez. VI, 04/02/2020, n. 2512).

È stato altresì affermato che "L'art. 155 c.p.c. stabilisce che "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo" (comma 4) e che "la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato" (comma 5).

8. Con orientamento costante questa Corte ha chiarito che "Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (...) ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno

PDF Eraser Free

non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380 - bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017)", (v. Cass. n. 21335 del 2017; nello stesso senso, Cass. n. 14767 del 2014; n. 7068 del 2020)

9. La ratio della previsione in esame è proprio quella di garantire, alla parte destinataria dell'attività processuale (nella fattispecie oggetto di causa, la parte ricorrente rispetto alla costituzione del convenuto con domanda riconvenzionale) il diritto di usufruire dell'intero intervallo temporale, stabilito dall'art. 416 c.p.c., per predisporre l'attività difensiva.

10. A tali principi di diritto si è attenuta la sentenza d'appello e ciò esclude che possa configurarsi la violazione di legge denunciata" (Cass. civ. sez. lav., 12/03/2024, n. 6588).

Nel caso in esame, l'udienza di discussione era fissata per la data odierna, 10.12.2024, sicché il termine per la costituzione in giudizio scadeva il 30.11.2024; poiché il 30.11.2024 era sabato e poiché il quinto comma dell'art. 155 c.p.c. equipara, sotto il profilo della proroga della scadenza che cade in un giorno festivo, il sabato ai giorni festivi, il termine di 10 giorni previsto dall'art. 416 c.p.c. andava a scadere il venerdì 29.11.2024

2. La fondatezza, nel merito, della pretesa di parte ricorrente

Dal provvedimento dell'INPS prodotto dalla ricorrente sub doc. 15 si evince che l'assegno unico universale non è stato riconosciuto alla ricorrente in ragione del difetto, alla data della presentazione della domanda amministrativa, del requisito della residenza per almeno due anni in Italia previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 230/2021.

La documentazione allegata al ricorso dimostra, invece, che al mese di ottobre 2021 la ricorrente risultava già stabilmente residente in Italia.

Come correttamente osservato dalla difesa di parte ricorrente, deve ritenersi ormai acquisito dalla costante giurisprudenza il principio secondo cui la nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., è determinata: *"dall'abituale e volontaria dimora in un*

PDF Eraser Free

determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021).

Alla luce della richiamata nozione, al fine di provare il requisito della residenza non può considerarsi unicamente l'iscrizione anagrafica del febbraio 2024 (doc. 11 di parte ricorrente).

A tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent. 17294/2018; come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, la giurisprudenza in materia di reddito di cittadinanza, è ormai pacifica in tal senso: si v. per tutte Trib. Napoli, 18/09/2024 n. 5906).

Nel caso di specie la ricorrente ha prodotto verbale di udienza del Tribunale per i minorenni del 12.7.2022 nel quale il sig. _____ dichiara di essere venuto in Italia con la famiglia, dunque anche con la moglie, odierna ricorrente, nel mese di ottobre 2021.

La dichiarazione del terzo resa in altro processo rappresenta prova atipica che può certamente costituire prova del fatto in concorrenza con altri elementi probatori.

Nel caso di specie, a corroborare la veridicità di quanto riferito dal sig. _____ al giudice onorario del Tribunale per i minorenni, soccorrono i documenti prodotti dalla ricorrente.

In particolare, si richiamano:

- la valutazione scolastica di _____ figlio della ricorrente, sia del primo periodo intermedio sia lo scrutinio finale, a conferma della frequentazione dell'intero anno scolastico (doc. 3 di parte ricorrente);
- “attestato di iscrizione e frequenza” che attesta l'iscrizione e la frequenza, alla data del 21.4.2022, di _____, della classe prima della scuola primaria nel comune di Pieve di Teco (doc. 4 di parte ricorrente);
- il doc. 5 allegato al ricorso, contenente l'autenticazione del difensore della firma apposta dalla odierna ricorrente nella procura alle liti a Imperia in data 21.4.2022;

PDF Eraser Free

- il decreto del Tribunale per i minorenni di Genova, che attesta la presenza dell'intero nucleo familiare in Italia da ottobre 2021 (doc. 8 allegato al ricorso).

Tutti tali elementi, unitariamente considerati, consentono di ritenere provata la residenza in Italia della ricorrente, nei termini sopra indicati, dal mese di ottobre 2021, con conseguente diritto della stessa di percepire l'assegno unico familiare, con decorrenza dalla domanda amministrativa.

In assenza di contestazione della quantificazione della pretesa, il ricorso va accolto come da domanda, la quale risulta formulata sulla base delle tabelle INPS allegata al ricorso (doc. 17).

L'accertamento, in fatto, della sussistenza del requisito della residenza in Italia da almeno in Italia rende superfluo esaminare il motivo concernente la dedotta contrarietà del medesimo al diritto europeo.

3. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omissis il compenso per la fase istruttoria.

Ad avviso del Tribunale sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'Istituto convenuto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., richiamandosi sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha dato applicazione della disposizione in parola ad una fattispecie in cui il ricorrente non risultava *“aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque avere agito senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso oggi in esame, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”* (Cass. civ. sez. trib., 14/09/2016, n. 18057). Nel caso di specie non si rinviene nella memoria difensiva dell'INPS alcuna replica al contenuto del ricorso e né alcuna contestazione dei fatti ivi allegati, con conseguente responsabilità *ex art. 96 co. 3 c.p.c.*

Al di là della tardività rilevata della costituzione in giudizio, la difesa di parte convenuta ha formulato infatti conclusioni del tutto estranee alla domanda proposta in giudizio, travisando il fatto e argomentando diffusamente in merito a questione di diritto non oggetto di causa.

Peraltro, una volta dichiarato in udienza che conclusioni e difesa in fatto e diritto erano frutto di un "refuso", nessun'altra argomentazione è stata spesa a sostegno dalla

PDF Eraser Free

insussistenza del diritto fatto valere dalla ricorrente.

L'importo oggetto di condanna è quantificato in dispositivo in via equitativa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accerta il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico universale in relazione alla domanda amministrativa presentata il 12.4.2024 e, per l'effetto,
2. condanna l'INPS a pagare alla ricorrente la somma pari ad € 398,80 mensili a decorrere dal marzo 2024 e comunque la somma complessiva di € 2.392,80, maturati al 31.8.2024 (in ragione del deposito del ricorso il 11.9.2024), oltre alle ulteriori rate maturate nella misura di legge sino alla data della presente sentenza e oltre interessi di legge;
3. condanna l'INPS a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.769,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in solido in favore dell'avv. Guariso e dell'avv. Lavanna, antistatari;
4. condanna l'INPS a pagare alla ricorrente l'ulteriore somma pari ad € 500,00 *ex* art. 96 co. 3 c.p.c.

Torino, 10/12/2024

Il Giudice
dott. ⁷

